

ARTICOLO 7

Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela

§.1

Rispetto a quanto comunicato nei precedenti rapporti del governo italiano, il periodo preso a riferimento per il presente rapporto presenta alcune novità riguardanti l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'età minima di ammissione al lavoro.

Il limite minimo di età per l'accesso al lavoro salariato è stabilito dalla legge, così come previsto dall'art. 37 della Costituzione. Tale limite era stato in precedenza definito dall'art. 3 della L. n. 977/1997, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 345/99, che fissava l'età minima di ammissione al lavoro alla conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non prima del compimento dei 15 anni. Da quanto sopra espresso, ne consegue che l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico.

Tale normativa è stata in parte modificata dall'**art. 1, comma 622 della Legge 27.12.2006, n. 296** (Legge Finanziaria 2007). L'articolo ha modificato le precedenti disposizioni legislative prevedendo l'obbligatorietà dell'istruzione impartita per almeno dieci anni e finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è stata conseguentemente elevata a 16 anni. Lo studente, per accedere al mondo del lavoro, non deve avere necessariamente conseguito un titolo di studio ma è sufficiente che dimostri di avere frequentato per dieci anni la scuola dell'obbligo. L'assolvimento dell'obbligo scolastico, volto prevalentemente a tutelare la crescita psico-intellettiva del minore, fa presumere raggiunta, da parte del minore stesso, la maturità necessaria a svolgere legittimamente un'attività lavorativa. In questo senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n.9799 del 20 luglio 2007. La Circolare, inoltre, precisava che l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro aveva effetto a partire dal 1° Settembre 2007, in considerazione del fatto che la citata Legge finanziaria per il 2007 rimandava espressamente la decorrenza del nuovo obbligo di istruzione all'anno scolastico 2007-2008.

Come indicato nel precedente rapporto sull'art.7, è vietato adibire al lavoro i bambini, tranne che in talune attività e a particolari condizioni. I bambini possono essere occupati, in via eccezionale, in attività lavorative a carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro e previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, nonché la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale (Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo").

La normativa in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti si applica a tutti i minori di diciotto anni aventi un contratto o un rapporto di lavoro tranne gli adolescenti addetti a lavori

occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare e le prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare (Legge 17 ottobre 1967, n. 977, come modificata dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti").

Le politiche poste in essere dal governo italiano al fine di contrastare il fenomeno del lavoro minorile e la dispersione scolastica si sono concretizzate in interventi di varia natura. Oltre alla citata modifica normativa dell'istruzione obbligatoria, sono da annoverare una serie di attività avviate sul piano nazionale dalle Amministrazioni Centrali di concerto con le Regioni, le Province, gli Enti Locali e le parti sociali. Di fondamentale importanza nella lotta allo sfruttamento minorile sono le attività di monitoraggio e di vigilanza - programmate in attuazione del decreto legislativo n.124/04 di riforma dell'attività ispettiva - nonché le azioni e gli interventi di sensibilizzazione delle famiglie.

Presso il Ministero della Solidarietà Sociale ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è stato ricostituito nel 2006 il **Tavolo di coordinamento tra il Governo e le Parti Sociali sul contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile**, istituito nel 1998, per la sottoscrizione della "Carta di impegni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento minorile".

A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione Italiana, il Tavolo di coordinamento è stato integrato dai rappresentanti di Regioni, Province ed Enti Locali e dalle ONG che si occupano di Infanzia e Adolescenza.

Il Tavolo di coordinamento offre una sede di confronto stabile tra le istituzioni e le parti sociali ed un programma di impegni condiviso contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

Tra le priorità di intervento individuate dalle Amministrazioni Centrali si segnala:

- La volontà di considerare il fenomeno dello sfruttamento dei minori prestando una particolare attenzione alla situazione dei bambini stranieri, in particolare considerando le problematiche che i bambini si trovano a vivere quotidianamente all'interno della scuola;
- La volontà di attribuire rilievo alle politiche di sostegno alla famiglia come campo di intervento per contrastare le situazioni di disagio grave;
- La promozione dell'attività delle Prefetture, prevedendo un coordinamento in rete delle stesse, in collaborazione con gli Enti Locali.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, assieme a CNEL, UNICEF, ISTAT ed OIL hanno delineato un percorso comune attraverso le seguenti azioni:

- Riavviare la riflessione sullo strumento dei codici di condotta;
- Indagare le forme di sfruttamento presenti nell'economia sommersa e nell'immigrazione clandestina;
- Garantire un monitoraggio quantitativamente valido del fenomeno del lavoro minorile raccordando i dati delle diverse amministrazioni e definendo strumenti di indagine condivisi;

- Procedere ad una verifica delle azioni realizzate ed un esame attento dei risultati ottenuti con i precedenti interventi legislativi, individuando eventuali lacune e definendo possibili soluzioni;
- Considerare fondamentale e rafforzare il ruolo degli Ispettori del Lavoro.

Tra le iniziative avviate per contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile si segnala ancora **la pubblicazione, nel 2006, della traduzione in italiano del Manuale OIL “Lotta al lavoro minorile. Manuale per gli Ispettori del lavoro”** e la sua distribuzione sul territorio nazionale con attenzione particolare per le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro nelle quali operano gli Ispettori del lavoro ai quali si rivolgono le linee guida.

Nel 2007 è stato inoltre attivato un **programma di sensibilizzazione sullo sfruttamento del lavoro minorile con la promozione del lungometraggio Rosso Malpelo** prodotto dal regista italiano Pasquale Scimeca. Il Ministero della Solidarietà Sociale ha sostenuto la distribuzione del film promuovendone la visione presso numerose scuole.

Nello specifico settore dell'attività ispettiva e della vigilanza un’attenzione particolare è stata rivolta al lavoro minorile che tra l’altro rientra tra gli obiettivi strategici individuati, per l’anno 2008, dal Ministero del Lavoro – Direzione Generale dell’attività Ispecciva, dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e dall’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza dei Lavoratori dello Spettacolo).

Si tratta di interventi ispettivi mirati alle aree territoriali in cui il lavoro minorile appare più diffuso, effettuati dal personale delle Direzioni Provinciali del lavoro, anche congiuntamente con il personale degli Istituti previdenziali.

Nell’ambito dei programmi straordinari di vigilanza mirati al controllo e al contrasto del lavoro nero, con particolare riferimento al lavoro minorile, si riportano le operazioni più significative:

1. Operazione **“Acqua Azzurra”**, effettuata nel periodo compreso tra giugno ed Agosto 2006, dettata dell’esigenza di vigilare sul fenomeno delle violazione ed elusioni delle norme legislative e contrattuali nell’ambito delle attività turistico - alberghiere.

L’operazione di vigilanza, coordinata dai Direttori delle Direzioni Regionali è stata effettuata da personale ispettivo di 21 Uffici territoriali (Direzioni Provinciali del Lavoro di Matera e Potenza, Crotone e Reggio Calabria, Napoli e Salerno, Ferrara e Forlì, Gorizia e Udine, Roma e Viterbo, Genova e la Spezia, Campobasso, Bari e Brindisi, Nuoro ed Oristano, Ispettorati del Lavoro di Agrigento e Messina), congiuntamente ai Nuclei dei Carabinieri in servizio presso le Direzioni Provinciali interessate, all’INPS, all’INAIL ed all’ENPALS.

In occasione della suddetta attività di vigilanza, che ha riguardato n.2.258 aziende, sono stati trovati intenti al lavoro n.3.081 lavoratori irregolari, di cui **n.308 minori**.

2. Operazione **“La Coccinella”**, realizzata nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2007 d’intesa con l’INPS e con il Corpo Forestale dello Stato e con la collaborazione dei Nuclei dei Carabinieri degli

Uffici territoriali coinvolti. Tale attività ha interessato tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree agricole nelle quali è riscontrabile la concentrazione del lavoro nero, nonché il verificarsi di peculiari illegalità, tra cui il ricorso al cd. Caporalato (intermediari illegali per il reclutamento di personale).

Nel corso degli accessi ispettivi, relativi a n.5.160 aziende, sono stati trovati **n.65 minori** illegalmente occupati.

3. Operazione “**Il Delfino**” , avente ad oggetto l’effettuazione di accertamenti ispettivi nel settore turistico - alberghiero , nel periodo estivo (dal 16 al 22 luglio e dal 30 luglio al 5 agosto 2007), in collaborazione tra le Direzioni Provinciali del lavoro e i rispettivi Nuclei dei carabinieri, all’INPS, all’INAIL e all’ENPALS, nell’ambito delle seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Sicilia, Veneto. L’attività, coordinata dai Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro, ha interessato 27 Direzioni Provinciali. Nel corso della vigilanza, che ha riguardato n. 3.104 aziende, sono stati trovati al lavoro **n. 274 minori** irregolarmente occupati.

4. Operazione “**Italian Food**”, mirata al settore dei pubblici servizi ubicati nei centri storici delle principali città metropolitane (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia) realizzata – prevalentemente negli orari serali – dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, secondo modalità condivise dalle Direzioni regionali del lavoro coinvolte e coordinata dai Direttori delle nove Strutture provinciali interessate, utilizzando proprio personale ispettivo congiuntamente ai Carabinieri dei corrispondenti Nuclei. Nell’ambito dell’operazione in questione, mirata ad accettare eventuali violazioni di norme in materia di assunzione e regolarizzazione delle posizioni previdenziali e assicurative dei dipendenti, sono stati effettuati accertamenti ispettivi nei confronti di n.594 aziende presso le quali sono stati trovati intenti al lavoro **n.16 minori** occupati in nero.

5. Operazione “ **La Grande Muraglia**”, realizzata nel mese di novembre 2007, avente ad oggetto la vigilanza sul rilevante fenomeno dell’occupazione irregolare di cittadini della Repubblica Popolare Cinese, in considerazione della sempre maggiore presenza di imprese cinesi nella realtà socio-economica italiana.

La suddetta operazione ha interessato undici Regioni e diciannove Direzioni Provinciali del Lavoro (Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bologna, Brescia, Como, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Prato, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Teramo, Torino, Venezia, Verona) con il supporto dei Carabinieri dei rispettivi Nuclei. Gli accertamenti hanno interessato laboratori artigiani, operanti prevalentemente nel settore tessile, pellettiero e conciario, nonché aziende del settore dei pubblici esercizi e del commercio. Sono state ispezionate n.566 aziende, presso le quali sono stati trovati al lavoro **n.9 minori** irregolarmente occupati.

Un quadro riassuntivo dell'attività svolta dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'occupazione irregolare, con particolare riguardo ai minori occupati, è contenuto nelle tabelle allegate al presente rapporto. (Allegato 1)

* * *

Si riporta, di seguito, la risposta sul caso di non conformità di cui al presente paragrafo, fornita dalla delegata italiana nel corso della 113^a Riunione del Comitato dei governativi che ha avuto luogo a Strasburgo dal 12 al 14 settembre 2006.

“ Riguardo la contestazione del Comitato sui dati statistici relativi al lavoro minorile, occorre innanzitutto chiarire che gli stessi sono il risultato di una ricerca mirata, condotta dall'ISTAT su incarico del Ministero del lavoro. La ricerca, avviata nel 1999, era stata commissionata dal Ministero al fine di acquisire dati orientativi sul fenomeno del lavoro minorile e di conoscerne l'estensione. La raccolta dei dati ha rappresentato il primo passo per intensificare la lotta al lavoro minorile attraverso politiche nazionali adeguate, conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida dell'ILO. Gli unici dati disponibili sono quelli prodotti dall'indagine dell'ISTAT pubblicata nel 2002. Dalla ricerca è emerso che nel 2000 (anno di riferimento):

- **144.000** minori tra i 7 ed i 14 anni erano occupati in un'attività lavorativa (3,1% sulla popolazione di riferimento);
- **31.500** erano i minori “sfruttati” (0,66% della popolazione di riferimento).

Di questi:

- **12.300** bambini svolgevano un'attività continuativa (0,26% sulla popolazione di riferimento)
- **19.200** bambini lavoravano saltuariamente (0,40% sulla popolazione di riferimento).

Inoltre, i dati raccolti mostrano che l'incidenza dello sfruttamento aumentava proporzionalmente all'aumentare dell'età.

Appare necessario ribadire che nella stima di 144.000 minori occupati sono da ricomprendere anche coloro che svolgono “lavoretti” di piccola entità, i quali non necessariamente sono in contrasto con lo sviluppo psicofisico del bambino né compromettono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o il loro diritto al gioco, in conformità con le indicazioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Tale numero, pertanto, non è indicativo della reale portata del fenomeno del lavoro minorile in Italia. Inoltre, queste attività (il dog sitter, il baby sitter, dare ripetizioni al cuginetto più piccolo o ad altri parenti) sono generalmente condotte all'interno della famiglia del minore e costituiscono un aspetto della strategia educativa adottata dai genitori per promuovere il senso di responsabilità dei bambini e favorire la loro crescita personale.

Inoltre, dal confronto fra i dati italiani sul lavoro minorile e quelli dell'ILO emerge che, nonostante sia utilizzato un diverso periodo di riferimento per la loro rilevazione (la settimana per l'ILO e l'anno per l'ISTAT), la percentuale di 3,1 bambini occupati sulla popolazione di riferimento stimata dall'ISTAT si ridurrebbe all'1,7, in linea con i dati dell'ILO sui paesi sviluppati (2%).

Essendo quelli sopra riportati gli unici dati ufficiali attualmente disponibili dal momento che l'indagine dell'ISTAT non ha avuto seguiti, il governo italiano desidera conoscere la fonte della stima di 150.000 minori occupati in Italia.

Tuttavia, è evidente che la percentuale di minori occupati a rischio di sfruttamento sia molto bassa (0,66% della popolazione di riferimento). Anche qualora il Comitato intendesse prendere a riferimento il dato complessivo (144.000 minori occupati), la percentuale del 1,7 sul totale della popolazione di riferimento testimonierebbe il forte impegno del governo italiano nella lotta allo sfruttamento del lavoro minorile, soprattutto di quello irregolare, che si è concretizzato nell'adozione di diverse misure. A questo riguardo, si possono citare quali esempi della generale azione di lotta al lavoro minorile quelli rivolti ad alcuni aspetti correlati al fenomeno dell'occupazione dei minori, quali: le misure volte al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (attraverso il rafforzamento dei servizi di sicurezza sociale – 285 -) e le misure finalizzate alla prevenzione dell'abbandono scolastico prima che sia stato assolto l'obbligo di istruzione (ad es. gli investimenti nel sistema dell'istruzione e della formazione). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inoltre, nell'implementare **l'attività ispettiva sui luoghi di lavoro** ha posto la protezione dei minori tra le priorità nella programmazione annuale della suddetta attività. Attraverso un sistema integrato che coinvolge le Amministrazioni centrali, locali, le associazioni sindacali e gli enti bilaterali, saranno condotte delle azioni specifiche volte al contrasto del lavoro sommerso.

Il **Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza** sostiene anche azioni specifiche mirate al contrasto del lavoro minorile. La legge istitutiva del fondo (legge n. 285/1997, "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia") prevede, altresì, il finanziamento di progetti specifici in materia. Alla data del 30 maggio 2005 erano stati promossi e finanziati **3.899** progetti.

Il **Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza** ha realizzato un sito internet specificatamente dedicato al lavoro minorile in grado di fornire informazioni dettagliate sul fenomeno agli esperti in materia ed ai soggetti interessati.

La **Carta di impegni** è stata sottoscritta da Governo e parti sociali per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile. Le azioni saranno coordinate da un Comitato appositamente nominato.

In conclusione, si chiede a codesto Comitato di differire il giudizio sulla situazione nazionale alla presentazione del prossimo rapporto del governo italiano.”

Il Comitato europeo dei diritti sociali aveva chiesto di specificare la metodologia ed il campione utilizzati dall'Istat nell'indagine, condotta nel 2002, sui lavori svolti dai minori. Tale richiesta è contenuta nelle Conclusioni 2006.

L'indagine “*Bambini, lavori e lavoretti. Verso un sistema informativo sul lavoro minorile*” è stata promossa dall'Istat e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è stata realizzata elaborando dati del 2000.

L'indagine era programmata in quattro macro fasi:

- 1) analisi della letteratura e interviste a testimoni privilegiati;
- 2) effettuazione di 3 indagini campionarie dirette sui ragazzi;
- 3) analisi dei fenomeni correlati al lavoro minorile (presenza di minori stranieri, infortuni sul lavoro e abbandono scolastico);
- 4) integrazione nel complesso delle fonti disponibili.

Per quanto riguarda le indagini presso le famiglie, era stato inserito un approfondimento sul lavoro minorile all'interno dell'indagine multiscopo sull'infanzia e l'adolescenza (1998). Era stato realizzato, inoltre, un modulo *ad hoc* (questionario) su “*Le prime esperienze di lavoro dei giovani*” rivolto ai minori tra i 15 e 18 anni ed abbinato all'indagine sulle Forze lavoro (prendendo in considerazione il ciclo trimestrale di ottobre 2000), con il quale veniva presentata una serie di quesiti retrospettivi sul primo lavoro svolto antecedentemente ai 15 anni.

Inoltre, era stata condotta un'indagine sperimentale sugli studenti delle scuole medie attraverso la somministrazione di un questionario.

Nell'Indagine Multiscopo sulle famiglie “*La vita quotidiana di bambini e ragazzi- anno 2008*” dell'Istat, è presente un capitolo concernente i lavori svolti da bambini ed adolescenti in ambito domestico. Va sottolineato che l'indagine del 2008, contrariamente a quella del 2002, ha preso in considerazione esclusivamente i lavoretti domestici dei minori e non anche le attività lavorative prestate in altri ambiti. Nella tavola seguente sono, pertanto, indicate solo le attività che i ragazzi hanno dichiarato di svolgere abitualmente in famiglia.

Tavola 1.1 - Bambini e ragazzi di 6-17 anni per attività svolte abitualmente in famiglia e regione - Anno 2008 (per 100 bambini e ragazzi di 6-17 anni della stessa zona)

Regioni e Province autonome	Attività svolte								non svolge attività in famiglia
	aiuta nelle pulizie	aiuta a fare qualche lavoretto	va all'ufficio postale	va a buttare la spazzatura	lava i piatti o li mette in lavastoviglie	si occupa degli animali domestici	stira	bada a nonno, nonna, altra persona anziana	
								Regione	Regione
Piemonte	32,50	19,90	6,80	41,50	26,20	26,40	6,40	4,30	5,90
Valle d'Aosta	25,10	23,10	5,00	49,00	25,50	35,50	5,20	2,60	4,30
Lombardia	23,20	16,10	4,30	27,30	22,40	22,80	2,50	4,30	7,70
Trentino-Alto Adige	26,10	19,90	4,20	39,80	35,40	25,90	4,50	4,80	5,70
Bolzano	20,60	18,10	4,00	36,60	36,40	26,10	4,60	7,90	3,70
Trento	32,00	21,90	4,40	43,30	34,30	25,70	4,30	1,50	7,80
Veneto	25,00	18,70	6,90	29,90	23,80	27,60	6,50	3,30	9,60
Friuli-Venezia Giulia	29,70	17,00	4,30	40,90	25,20	25,00	2,40	2,10	4,30
Liguria	16,20	12,70	3,70	28,90	13,40	16,50	3,00	0,50	10,40
Emilia-Romagna	26,10	17,10	4,00	35,50	19,40	16,60	4,10	2,00	12,00
Toscana	28,60	13,40	2,40	28,60	19,50	20,00	2,70	2,60	11,00
Umbria	35,00	22,90	6,00	41,50	24,50	23,60	4,40	8,10	8,50
Marche	26,20	13,80	3,10	34,80	14,90	18,70	3,00	6,20	18,30
Lazio	22,60	15,30	4,20	33,80	13,50	21,50	3,80	5,00	12,70
Abruzzo	19,90	12,20	1,90	29,40	12,60	10,80	1,20	2,60	10,50
Molise	23,00	13,20	5,60	43,60	11,70	15,60	2,90	2,80	9,90
Campania	22,30	9,00	4,00	24,80	10,00	6,20	4,50	3,60	17,80
Puglia	27,40	10,60	7,10	38,90	10,40	10,40	2,40	3,80	9,80
Basilicata	23,10	13,40	7,70	42,30	14,30	15,00	6,60	9,40	10,10
Calabria	21,20	17,00	6,50	31,20	10,10	10,10	4,40	4,50	16,70
Sicilia	18,60	9,20	3,10	25,80	11,30	5,20	3,60	1,70	16,90
Sardegna	28,00	12,00	4,90	33,60	23,50	25,20	6,00	5,10	6,70
Italia	24,30	14,30	4,70	31,60	17,20	17,10	3,90	3,70	11,60

Fonte: Istat

§. 2

Il quadro normativo di riferimento non ha subito modifiche.

Nel precedente rapporto del Governo italiano si era illustrata la disciplina giuridica in materia di protezione dei giovani sul lavoro, rappresentata dal D.lgs 345/99 - di recepimento della Direttiva 94/33/CE - e dalle modifiche apportate con il D.lgs 262 del 18/08/2000. La vigente normativa prevede la deroga al divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni ed ai processi che risultino dannosi per il loro sviluppo, *"per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa. L'attività deve essere svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista, purché sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione"*. La finalità della norma è quella di fornire ai minori la possibilità di apprendere una professione, cui altrimenti non avrebbero potuto accedere, prima dei 18 anni, facilitandone così l'inserimento nel mondo del lavoro.

Riguardo alla deroga di cui sopra, il Comitato europeo dei diritti sociali, nelle Conclusioni 2006, ha chiesto nuovamente di specificare il significato del termine *"indispensabile"* riferito all'attività didattica o di formazione professionale, al fine di verificarne l'equivalenza con l'espressione *"strettamente necessaria"*, riportata nel Digesto di giurisprudenza del Comitato stesso. Il Digesto, infatti, ammette deroga al divieto di adibire di minori di 18 anni ad attività pericolose od insalubri solo in caso di *"stretta necessità"* ai fini della formazione professionale dei minori stessi. A tal proposito, si rammenta che nel V rapporto del Governo italiano era stata fornita una risposta in merito nella quale si affermava che l'espressione contenuta nella norma italiana era da ritenersi equivalente, se non più restrittiva, rispetto a quella indicata nel Digesto. Si conferma, pertanto, la sostanziale equivalenza dei termini *"indispensabile"* e *"strettamente necessario"*.

Per quanto concerne, invece, il secondo quesito posto dal Comitato europeo dei diritti sociali sul presente paragrafo e volto a conoscere se, e con quali modalità, l'ispezione del lavoro verifichi le suddette deroghe, si fa presente quanto segue. Come meglio specificato nel precedente rapporto del governo italiano, le Direzioni provinciali del lavoro autorizzano preventivamente, previo parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, le attività lavorative pericolose ed insalubri, in deroga al divieto generale previsto dalla normativa vigente (art. 7, c. 2, d.lgs. 262/2000). Tale

autorizzazione preventiva non è richiesta per le lavorazioni, i processi e i lavori pericolosi svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale. A tale riguardo occorre fare presente che il Ministero dell'istruzione ha precisato che gli ordinamenti dell'istruzione non prevedono, nell'ambito degli istituti di istruzione tecnica e professionale, alcuna attività che, ai fini didattici e formativi, possa essere definibile come pericolosa o insalubre in quanto la stessa risulterebbe contraria ai basilari principi formativi e di sicurezza degli allievi contenuti negli attuali ordinamenti. Conseguentemente, le Direzioni provinciali del lavoro non hanno svolto ispezioni presso i suddetti istituti non essendovi espletate attività classificate come nocive e pericolose. Inoltre, nel corso del periodo di riferimento per il presente rapporto, gli organi ispettivi del Ministero del lavoro non hanno effettuato ispezioni mirate presso le sedi dei corsi di formazione regionale sia in considerazione del valore residuale della formazione regionale rispetto a quella statale sia in virtù del fatto che una parte consistente dell'offerta formativa delle regioni è rivolta ad un pubblico adulto (disoccupati di lunga durata, cassaintegrati, lavoratori in mobilità ecc.). Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, il numero di adolescenti da adibire a lavorazioni pericolose o insalubri a fini didattici o formativi nell'ambito dei percorsi di formazione regionale potrebbe essere talmente esiguo da risultare difficilmente rilevabile.

§.3

Come sopra evidenziato, l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 16 anni previsto dalla Legge Finanziaria 2007 e regolamentato dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n.139/2007, ha come scopo quello di indirizzare i ragazzi verso il conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale. L'innalzamento dell'obbligo scolastico rappresenta, pertanto, un primo passo verso la trasformazione dell'istruzione obbligatoria in un sistema maggiormente fondato sulla trasmissione dei saperi e delle competenze. In particolare, il documento tecnico allegato al D.M. 139/2007 fa riferimento allo sviluppo e all'aggiornamento delle *"competenze chiave"* contenute nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Il citato D.M. 139/2007 contiene, inoltre, indicazioni per le istituzioni scolastiche riguardo all'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio e la certificazione dei percorsi sperimentali relativi ai saperi e alle competenze che si devono maturare nel percorso dell'obbligo. Le novità introdotte esprimono un approccio culturale che punta a diffondere atteggiamenti positivi verso l'apprendimento. Stimolando la curiosità, la motivazione e l'attitudine alla collaborazione degli allievi si può forse evitare la disaffezione che talvolta i ragazzi maturano nei confronti della scuola e che, combinata con altri fattori sociali e personali, porta ad un allontanamento definitivo dal percorso di formazione scolastica.

In aggiunta alle misure sopra indicate ed indirizzate al contrasto del fenomeno dell'abbandono scolastico, il Ministero dell'Istruzione ha istituito, nel marzo 2008, un **Gruppo di Lavoro Interdirezionale per la Dispersione Scolastica (G.L.I.D.)** con compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi relativi alla dispersione scolastica. Il gruppo curerà, in particolare, la realizzazione di alcune azioni, quali:

- la ricostituzione dell'Osservatorio Nazionale per la dispersione scolastica finalizzato a definire una strategia organica e unitaria per la prevenzione e il contrasto dell'insuccesso scolastico;
- il monitoraggio delle azioni in atto attraverso specifiche azioni di conoscenza, lettura e verifica dei risultati delle stesse;
- formazione mirata e specifica del personale docente sulle caratteristiche di una metodologia didattica efficace;
- la sperimentazione di un livello di anagrafe che tenga conto di quanti, pur essendo nella fascia dell'obbligo, sono fuori da ogni circuito di formazione.

Inoltre, nel periodo di programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006, specifiche risorse sono state destinate alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, area in cui la situazione presenta aspetti di maggiore criticità, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale del Fondo Sociale Europeo dedicato alla scuola (PON Scuola per lo sviluppo). E' a questo fattore di difficoltà che continuano a rivolgere attenzione le politiche regionali anche nella nuova programmazione dei Fondi Strutturali europei per il periodo 2007-2013. Utilizzando quale indicatore europeo degli *early school leavers* la quota di dei giovani dai 18 ai 24 anni di età che posseggono la sola licenza media e sono fuori dal sistema di istruzione-formazione, sono stati monitorati i progressi nell'elevamento delle competenze della popolazione italiana e europea. Secondo questa chiave di lettura, l'Italia, pur presentando dei miglioramenti rispetto al 2000, registrava nel 2006 un 20,8% di giovani in possesso della sola licenzia media. I dati del 2007 hanno evidenziato un ulteriore progresso nel numero di giovani che hanno deciso di continuare gli studi e di conseguire un diploma di scuola superiore. Il nuovo Programma Operativo Nazionale dell'Istruzione, basato sul Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, considera l'istruzione una priorità della politica regionale unitaria 2007-2013, ed in particolare di alcune regioni meridionali (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) dove il tasso di abbandono è più elevato. A tale proposito ed in conformità con il QSN, il Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" 2007-2013, a titolarità del Ministero dell'istruzione, ha previsto entro il 2013 una riduzione al 10% dei giovani privi di titolo di studio di scuola superiore.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha istituito di recente **un'anagrafe nazionale degli studenti** in grado di fornire statistiche sugli iscritti nelle diverse scuole pubbliche di ogni ordine e grado e che, in prospettiva, potrà consentire di monitorare il percorso formativo di ogni singolo allievo

e di elaborare il fascicolo elettronico dell'alunno. Nei prossimi anni, l'anagrafe degli studenti potrà rappresentare una valida base per realizzare un sistema informatico condiviso idoneo anche a quantificare con esattezza l'ampiezza della dispersione scolastica.

Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il **tasso di scolarità** della fascia 6-18 anni nell'anno scolastico 2006/2007 era salito al **96,2%**.

Gli ultimi dati resi disponibili dall'indagine effettuata dal Ministero presso tutte le scuole statali e non statali, riferiti all'A.S. 2006/2007, hanno fatto rilevare un numero di dispersi pari a 2.791 nella scuola secondaria di primo grado e di 44.664 nella secondaria di secondo grado; in termini di iscritti si tratta dello **0,2%** nel primo caso e **dell'1,6%** per le superiori (Tab. 1). E' opportuno sottolineare che i dati fino all'anno scolastico 2006/2007 compreso vanno letti alla luce delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e formazione, definite dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (*"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge 28 marzo 2003, n. 53"*) con cui è stata data attuazione alla legge delega 28 marzo 2003, n. 53 (*"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*). Quest'ultima, abrogando la legge 9/1999 (*"Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"*), aveva riportato l'obbligo dell'istruzione a 8 anni scolastici, prevedendo al contempo il diritto-dovere dello studente a continuare il percorso educativo nell'ambito dell'istruzione e della formazione.

L'andamento degli anni precedenti alla rilevazione aveva mostrato una certa stabilità del fenomeno sia per quanto riguardava la secondaria di I grado, sia nel caso del secondo grado, seppure con andamenti alterni. In questo caso va considerata la possibilità per molti giovani di indirizzarsi alla formazione professionale regionale. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i ragazzi di età inferiore ai 18 anni che frequentano percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale avviati dalla regioni, stimati dall'ISFOL in oltre 100.000 nel periodo preso a riferimento per l'indagine del Ministero dell'istruzione. Confrontando infatti i dati con i tassi di scolarità si nota come questi scendano tra i 14 e i 15 anni, indice di una attrazione verso canali esterni alla scuola, mentre salgono per i 17 e i 18enni che, in vista della conclusione degli studi, proseguono nel sistema dell'istruzione. Nella secondaria di secondo grado l'abbandono interessa prevalentemente il primo anno di corso (16.046 iscritti). I ragazzi in regola con il percorso scolastico che lasciano la scuola sono, per la maggior parte, iscritti a istituti tecnici e professionali. In questo caso, nell'interpretazione del fenomeno va tenuto presente che la recente riforma della scuola, avendo attribuito pari valore formativo ai tre canali - scuola, formazione professionale e apprendistato - ha consentito la confluenza degli studenti usciti dalla scuola negli altri due canali. Le preferenze che sono state comunicate alla scuola in fase di iscrizione all'anno scolastico 2006/07, mostrano che circa il 9% degli studenti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado ha scelto un canale alternativo al percorso della scuola secondaria di secondo grado. Questa quota comprende anche studenti (3,8%) che non hanno espresso alcuna scelta sul proprio percorso di

istruzione e che pertanto, ancora indecisi, presentano una maggiore esposizione al rischio di abbandono.

Tab. 1 – Studenti iscritti che hanno abbandonato gli studi
Scuola secondaria di I e II grado – A.S. 2006/07

Abbandoni

	v.a.	per 100 iscritti
Sec. I grado	2.791	0,2
I anno	868	0,2
II anno	876	0,2
III anno	1.074	0,2
Sec. II grado	44.664	1,6
I anno	16.046	2,4
II anno	7.876	1,4
III anno	9.155	1,7
IV anno	8.330	1,7
V anno	3.257	0,7

Tab. 2 – Abbandoni per tipo scuola, ripartizione geografica e anno di corso – Scuola secondaria II grado –
A.S. 2006/2007

	Anno di corso					
	Totale	I	II	III	IV	V
<i>Tipo scuola</i>						
Tot. sec. II grado	44.664	10.046	7.876	9.155	8.330	3.257
Licei	1.974	508	316	412	432	306
ex Ist. Magistrale	1.657	547	295	359	281	175
Ist. Tecnico	19.223	6.088	3.125	4.921	3.238	1.851
Ist. Professionale	20.168	8.185	3.815	3.180	4.116	872
Istruzione Artistica	1.642	718	325	283	263	53
<i>per 100 iscritti</i>						
Tot. Sec. II grado	1,6	2,4	1,4	1,7	1,7	0,7
Licei	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
ex Ist. Magistrale	0,8	1,1	0,6	0,8	0,7	0,5
Ist. Tecnico	2,1	2,8	1,7	2,6	1,9	1,1
Ist. Professionale	3,6	5,4	3,2	2,8	4,4	1,1
Istruzione Artistica	1,6	2,8	1,5	1,3	1,4	0,4
<i>Ripartizioni geografiche</i>						
Nord-ovest	7.777	2.299	1.474	1.824	1.558	622
Nord-est	4.819	1.068	707	1.318	1.241	485
Centro	6.919	2.054	1.133	1.674	1.452	606
Sud	15.170	6.448	2.633	2.593	2.576	920
Isole	9.979	4.177	1.929	1.746	1.503	624
<i>per 100 iscritti</i>						
Nord-ovest	1,3	1,6	1,2	1,5	1,5	0,6
Nord-est	1,1	1,0	0,8	1,4	1,6	0,7
Centro	1,4	1,7	1,1	1,6	1,6	0,7
Sud	1,9	3,3	1,6	1,6	1,7	0,6
Isole	2,7	4,4	2,5	2,4	2,3	1,0

Considerando la percentuale di abbandoni rispetto agli iscritti è interessante notare che, dal punto di vista geografico, la dispersione è diffusa non solo nelle aree del Mezzogiorno più caratterizzate da situazioni di disagio economico e sociale, ma anche nelle aree del paese connotate da sistemi economico-produttivi più forti dove un mercato del lavoro ad ingresso facile e in cerca di mano d'opera

anche non qualificata esercita una concorrenza attrattiva; si ha così che, mentre il basso grado di sviluppo socio-economico rappresenta la causa che nel Sud produce la maggiore spinta ad uscire dal sistema formativo, la domanda di lavoro al Nord rappresenta invece un'attrattiva interessante per numerosi ragazzi con scarso rendimento a scuola (Tab.2).

La distribuzione regionale indica nella Campania e nella Sicilia le regioni dove il fenomeno dell'abbandono scolastico è più evidente, seguite da Puglia e Lombardia.

In una definizione del concetto di dispersione che comprenda anche i fenomeni di irregolarità e di insuccesso scolastico, gli indicatori che delineano l'area di esposizione al fenomeno sono il tasso di ripetenza e ritardo, tasso di non ammissione e di ammissione con debito formativo.

Il tasso di ripetenza è indice di serie difficoltà che lo studente può incontrare durante il suo percorso scolastico; nel primo ciclo risulta legato soprattutto al passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado (2,7% di ripetenti al I anno), quando si deve affrontare un nuovo ambiente e nuove materie di studio, successivamente alla conclusione della seconda classe (3,2% di ripetenti al II anno) che coincide con la verifica biennale.

Nel ciclo di studi superiore la selettività risulta maggiore, specialmente nei primi due anni (8,5% di ripetenti al I anno di corso e 7,2% nel II anno). Da un punto di vista territoriale le regioni isolate e quelle del nord-ovest sono quelle in cui il fenomeno ha l'incidenza maggiore mentre gli istituti professionali e tecnici rappresentano la tipologia di scuola dove si concentra il maggior numero di ripetenti (rispettivamente 8,9% e 8,2%).

In considerazione del fatto che solo a partire dall'anno scolastico 2007-2008 sono stati attivati i nuovi percorsi di istruzione e formazione ed è stato innalzato l'obbligo scolastico, appare prematuro fare un bilancio dell'impatto delle nuove norme sulla situazione scolastica italiana. Tuttavia, occorre sottolineare che, sebbene nella scuola secondaria di I grado l'andamento della dispersione scolastica sia costante, nella scuola secondaria superiore è stato registrato un calo leggero ma progressivo negli abbandoni già a partire dagli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, come dimostrano i dati del Ministero dell'istruzione di seguito riportati.

Interruzioni di frequenza non formalizzate per regione e anno di corso (per 100 alunni iscritti) – Scuola secondaria di I e II grado - A.S. 2007/08

Regione	I grado				II grado				5° anno	total e
	1°anno	2°anno	3°anno	totale	1°anno	2°anno	3°anno	4°anno		
Piemonte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9	0,6	1,2	0,8	0,4	0,8
Valle d'Aosta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,4	0,3	0,2
Lombardia	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	0,8	0,8	0,9	0,4	0,8
Trentino-Alto Adige	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3
Veneto	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	0,6	0,6	0,2	0,5
Friuli-Venezia Giulia	0,0	0,1	0,0	0,0	0,9	0,7	1,4	0,9	0,5	0,9
Liguria	0,0	0,0	0,1	0,1	1,2	1,1	1,4	1,4	0,5	1,2
Emilia-Romagna	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	0,6	1,0	0,7	0,5	0,8
Toscana	0,1	0,1	0,2	0,1	1,5	0,9	1,2	1,1	0,4	1,0
Umbria	0,1	0,0	0,1	0,1	1,6	0,8	3,2	1,8	0,5	1,6
Marche	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,4	1,0	0,9	0,2	0,6
Lazio	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1	0,8	1,5	1,2	0,6	1,1
Abruzzo	0,1	0,0	0,1	0,1	1,6	0,8	1,0	0,9	0,8	1,0
Molise	0,1	0,0	0,1	0,1	1,5	0,5	1,1	0,7	0,1	0,8
Campania	0,3	0,3	0,2	0,3	4,0	1,9	1,8	1,9	0,6	2,2
Puglia	0,3	0,3	0,3	0,3	4,1	2,1	2,2	1,9	0,7	2,3
Basilicata	0,0	0,1	0,1	0,1	3,4	1,2	1,1	1,3	1,2	1,7
Calabria	0,4	0,3	0,2	0,3	3,7	1,1	1,4	1,5	0,6	1,8
Sicilia	0,5	0,4	0,3	0,4	4,4	2,3	2,1	2,0	0,6	2,4
Sardegna	0,2	0,3	0,4	0,3	8,0	5,6	4,6	4,8	1,6	5,2
Italia	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4	1,3	1,5	1,4	0,5	1,5

Interruzioni di frequenza non formalizzate per regione e anno di corso (per 100 alunni iscritti) _ Scuola secondaria di I e II grado - A.S. 2008/09

Regione	I grado				II grado				5° anno	Tota le
	1°anno	2°anno	3°anno	totale	1°anno	2°anno	3°anno	4°anno		
Piemonte	0,1	0,0	0,1	0,1	0,9	0,5	1,0	0,8	0,4	0,7
Valle d'Aosta	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,1	0,4	0,3	0,3
Lombardia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	0,5	0,6	0,5	0,3	0,5
Trentino-Alto Adige	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3
Veneto	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4
Friuli-Venezia Giulia	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,7	0,9	1,2	0,6	0,9
Liguria	0,1	0,0	0,1	0,1	1,0	0,8	0,7	0,7	0,6	0,8
Emilia-Romagna	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	0,8	0,5	0,2	0,5
Toscana	0,1	0,1	0,2	0,1	1,1	0,7	0,8	0,8	0,4	0,8
Umbria	0,1	0,0	0,1	0,1	0,9	0,6	0,7	1,9	0,5	0,9
Marche	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,4	0,9	0,9	0,6	0,8
Lazio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	0,6	1,1	1,0	0,7	0,8
Abruzzo	0,1	0,1	0,2	0,1	1,0	0,5	0,9	0,7	0,3	0,7
Molise	0,3	0,2	0,0	0,2	0,5	0,2	0,4	0,4	0,1	0,3
Campania	0,2	0,2	0,2	0,2	3,8	1,6	1,5	1,6	0,4	1,9
Puglia	0,3	0,3	0,4	0,3	3,1	1,9	2,1	2,1	1,0	2,1
Basilicata	0,1	0,0	0,1	0,0	1,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1
Calabria	0,4	0,3	0,2	0,3	2,8	1,1	1,2	1,2	0,4	1,4
Sicilia	0,5	0,5	0,4	0,4	3,8	1,8	1,6	1,3	0,4	1,9
Sardegna	0,1	0,2	0,4	0,3	5,3	3,7	4,1	3,7	1,7	3,9
Italia	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9	1,0	1,2	1,1	0,5	1,2

§.4

Il quadro normativo vigente non ha subito variazioni.

Nelle Conclusioni 2006, il Comitato europeo dei diritti sociali aveva chiesto di precisare se la legislazione vigente in materia di tutela del lavoro dei minori di 16 anni prevedesse il limite lavorativo

di 7 ore giornaliere e di 35 ore settimanali, corrispondente all'orario di lavoro che dovrebbero svolgere i minori secondo le indicazioni contenute nel Digesto di giurisprudenza del Comitato stesso.

Al riguardo si fa presente che nel precedente rapporto del Governo italiano si era specificato che l'articolo 2 del d.lgs. 345/99 aveva introdotto la distinzione tra bambini (minorì di 15 anni) e adolescenti (di età compresa tra i 15 ed i 18 anni). I bambini liberi da obblighi scolastici non possono lavorare oltre le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali mentre per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Il limite di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali previsto per l'attività lavorativa svolta dagli adolescenti è stato così individuato dal legislatore italiano proprio per preservare l'integrità psico-fisica dei minori, favorirne lo sviluppo nonché per evitare di pregiudicare la loro frequenza scolastica o la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione (art. 18 della legge 977/67 così come modificato dal d.lgs. 345/99).

Come ribadito nei precedenti rapporti, tale previsione ha carattere generale e pertanto si applica a tutti i bambini ed adolescenti.

§.5

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante ha subito delle modifiche in seguito alle novità introdotte dal decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008.

Innanzitutto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 49, comma 3 del decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 133/2008, *"i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere superiore a sei anni"*. La nuova formulazione ha eliminato il limite legale di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante (precedentemente individuato in due anni) ed ha demandato alla contrattazione collettiva, nazionale o regionale, l'individuazione di percorsi formativi di durata anche inferiore ai due anni, nel rispetto della natura formativa del contratto ed in ragione del tipo di qualificazione da conseguire.

Il rapporto di apprendistato, inoltre, può essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualunque momento, anche antecedentemente la scadenza prefissata nel piano formativo individuale. Tale nuovo orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che, pur in riferimento alla fattispecie di apprendistato precedente all'emanazione del d.lgs. 276/2003, contempla tra le possibili cause di trasformazione del rapporto anche *"l'attribuzione della qualifica da parte del datore di lavoro, in qualunque tempo durante il tirocinio, in modo esplicito o implicito, con il riferimento effettivo delle mansioni che spettano all'operaio qualificato"* (Cassazione 30 gennaio 1988, n. 845).

Il datore di lavoro che abbia trasformato il rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato avrà diritto a fruire dei benefici contributivi di cui all'art. 21, comma 6, legge n. 56/1987 ("Norme per l'organizzazione del mercato del lavoro") per l'anno successivo alla trasformazione stessa.

La citata legge 133/2008 ha introdotto rilevanti novità anche rispetto ai profili formativi dell'apprendistato professionalizzante. L'art. 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003 stabiliva che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante fossero regolamentati dalle Regioni, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Inoltre, doveva essere assicurato il rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali la "*previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di almeno centoventi ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali*" e "*la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate*". Nelle more dell'emanazione delle normative regionali, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante era rimessa alla contrattazione nazionale di categoria. Il nuovo comma 5 ter dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003, introdotto dall'articolo 23 del decreto legge n. 112/2008, stabilisce che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. La definizione dei profili normativi è quindi demandata ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale o agli enti bilaterali. Secondo la nuova formulazione, i contratti collettivi e gli enti bilaterali "*definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e la modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo*".

Riguardo le remunerazioni degli apprendisti, si prega di consultare le tabelle contenute nell'Allegato 2.

§.6

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

§.7

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

§.8

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

§.9

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

§.10

La strategia italiana per la prevenzione e la protezione dei minori dalla violenza e dallo sfruttamento sessuale, si è sviluppata nel corso degli anni seguendo tre principi guida che possono essere così sintetizzati:

- a. realizzazione di politiche finalizzate a migliorare le condizioni sociali dell'intera comunità italiana;
- b. azioni di prevenzione e di protezione dell'infanzia dalla violenza sostenute da strategie di medio e lungo periodo;
- c. protezione dei bambini vittime di violenza e prevenzione della violenza anche tramite interventi di natura amministrativa in grado di creare risorse, strumenti e servizi per rispondere alle necessità e agli interessi dei bambini stessi.

I tre principi guida indicano che la prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento dei minori deve necessariamente partire anche dalla promozione del benessere e dal consolidarsi di una cultura effettivamente rispettosa dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Sono numerosi i contesti di vita nei quali i bambini, nel loro percorso di crescita e di formazione dell'identità, possono essere esposti a molteplici forme di violenza: l'ambiente familiare, i contesti di socializzazione esterni alla famiglia (scuola, servizi del tempo libero, ecc.), le istituzioni (strutture di accoglienza, servizi), gli ambienti urbani. Il quadro che si delinea mostra una realtà complessa dove gli episodi di violenza tendono a cronicizzarsi nel tempo, assumendo forme che vanno dal maltrattamento fisico alla tratta, dal maltrattamento psicologico all'abuso sessuale, dalla violenza assistita all'uso del bambino per la produzione di immagini pornografiche.

La definizione di violenza su cui si è basata l'azione del governo negli ultimi anni è quella fornita nel 1999 dall'OMS: *"per abuso all'infanzia e maltrattamento devono intendersi tutte le forme di cattiva salute fisica ed emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comporti un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere"* ("Consultation on Child Abuse and Prevention").

La prevenzione della violenza all'infanzia è quindi un impegno multidimensionale che richiede, in primo luogo, interventi preventivi in grado di fermare la violenza prima che questa insorga. Tali interventi sono rivolti a tutta la cittadinanza; si tratta di interventi universalistici che si sono concretizzati nelle politiche pubbliche per l'infanzia e l'adolescenza e in iniziative di sensibilizzazione realizzate attraverso campagne di informazione, la mobilitazione del settore privato (ad es. i codici di condotta sottoscritti dagli operatori del settore turistico per fermare la piaga del turismo sessuale o a quelli che hanno visto firmatari operatori dei mass media e delle nuove tecnologie informatiche) e il

sostegno alla genitorialità. L'azione di prevenzione finalizzata ad interrompere la catena della violenza è accompagnata dalla mobilitazione di risorse indirizzate a nuclei familiari vulnerabili e, pertanto, esposti al rischio dell'insorgere di forme più o meno gravi di maltrattamento. Infine, gli interventi di prevenzione si esplicano anche nel lavoro con individui e famiglie quando il maltrattamento è già avvenuto e sono finalizzati ad evitare che nuove violenze accadano, a minimizzare il danno fisico e psicosociale delle vittime e ad assicurare che i perpetratori non rimettano in atto i loro comportamenti violenti.

Le linee di sviluppo della strategia italiana rispondono a quattro imperativi: prevenire, reprimere, proteggere, curare. Il governo italiano si è impegnato a rispondervi attraverso:

- la riforma del quadro legislativo, l'adozione di piani di indirizzo e l'avvio di una programmazione specifica a livello regionale e locale;
- la sperimentazione di strutture di coordinamento centralizzate;
- lo sviluppo di progetti per la creazione di servizi specialistici, di strumenti di ascolto e di strutture e mezzi di coordinamento multisettoriale e interistituzionale a livello decentrato;
- la sensibilizzazione della società e la formazione specialistica degli operatori dei settori educativo, sociale, sanitario, dei media e delle autorità giudiziarie;
- l'avvio di iniziative di informazione rivolte a bambini e adolescenti, con una chiara attenzione a promuovere la loro partecipazione attiva;
- lo svolgimento di indagini e ricerche per la maggiore conoscenza del fenomeno, oltre alla qualificazione e alla mappatura degli interventi.

Nell'ottica della prevenzione, le strutture di coordinamento a livello nazionale, sia a tematica generale sull'infanzia e l'adolescenza sia specializzate, hanno adottato una modalità di lavoro "a rete", raccomandata in tutti gli atti di indirizzo rivolti a programmi e strategie per la promozione dei diritti e delle condizioni di vita delle nuove generazioni, a partire dalla Convezione ONU sui diritti del fanciullo del 1989.

In Italia una logica di governo delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza fondata sul principio del coordinamento si è affermata già alla fine degli anni Novanta con l'approvazione della legge n. 451/97, *Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia*, che decise la costituzione di:

- **Commissione parlamentare per l'infanzia.** E' un organismo con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di tutela dei diritti dei minori e di sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Nel corso degli ultimi anni l'attenzione della Commissione si è focalizzata sui temi della violenza all'infanzia e della protezione di bambini e bambine in difficoltà.
- **Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.** Si tratta di un organismo formato da rappresentanti dei Ministeri, delle parti sociali, delle principali Associazioni e ONG italiane impegnate nella promozione dei diritti di bambine e bambini e da esperti del settore. L'Osservatorio è un luogo di confronto e proposta e tra i suoi compiti rientra anche la redazione del Piano nazionale di azione per la

tutela dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza. Inoltre, con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, la cui sede è presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, prepara la relazione biennale sulla situazione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. Ogni cinque anni, l'Osservatorio redige lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, ratificato dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991. Il 7 agosto 2007 è entrato in vigore il nuovo regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 23 luglio 2007 con Decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, concernente il riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

- **Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.** E' una struttura chiamata a supportare l'azione dei Ministeri aventi competenza in materia di infanzia e di adolescenza e a sostenere le funzioni dell'Osservatorio nazionale. Le attività di ricerca, indagine e studio realizzate dal Centro nazionale hanno contribuito ad ampliare la conoscenza del fenomeno e a monitorare l'impegno ad esso dedicato da parte delle Amministrazioni centrali, regionali e locali.

Il Piano nazionale di azione per la tutela dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza è lo strumento attraverso il quale il Governo persegue le linee strategiche individuate e realizza gli impegni sottesi al fine di sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza. Il Piano stabilisce le priorità fra i programmi riferiti ai minori, rafforza la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia del mondo, le forme di potenziamento e di coordinamento fra le pubbliche amministrazioni, le regioni e gli enti locali ed individua le modalità di finanziamento degli interventi previsti. Il Piano 2009-2011 ha individuato i seguenti temi: il diritto alla partecipazione e ad un ambiente a misura di bambino; il patto intergenerazionale; il contrasto alla povertà; i minori verso una società interculturale; i minori rom, sinti e camminanti; il sistema delle tutele e delle garanzie dei diritti; la rete dei servizi integrati.

Un indubbio passo avanti verso una maggiore visibilità del problema della violenza contro i bambini è rappresentato dalla creazione di *focal point* specialistici. In Italia è il caso del **Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Pedofilia (CICLOPE)**, struttura avente il compito di svolgere "le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale" che l'art. 17 della legge n.269/98 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le funzioni istitutive del comitato rientrano quelle di coordinare le attività di prevenzione poste in essere dagli organi centrali delle pubbliche amministrazioni e di favorire meccanismi di assistenza, anche legale, alle vittime di abuso e sfruttamento sessuale. Il CICLOPE agisce come una struttura di collegamento tra i diversi Uffici di governo, anche con il fine di facilitare la cooperazione con il terzo settore, le ONG e la società civile. Tra suoi obiettivi operativi rientra anche quello di mantenere un collegamento a livello europeo e internazionale. Allo scopo di agire anche sul piano della comunicazione, è incluso tra i membri un rappresentante della RAI – radiotelevisione italiana.

La legge n. 38/2006, entrata in vigore il 6 febbraio 2006 ha introdotto due nuovi istituti:

l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle Pari Opportunità);
e il **Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet**, istituito presso il Ministero dell'Interno, Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni.

L'**Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile** ha il compito di realizzare il monitoraggio delle attività svolte in questo settore da tutte le Pubbliche Amministrazioni e di pervenire ad una lettura completa ed approfondita del fenomeno finalizzata all'elaborazione di strategie per la prevenzione e la repressione della pedofilia nonché per il sostegno alle vittime. La legge autorizza, infatti, l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per l'analisi del fenomeno e degli interventi attuati.

Il Centro nazionale di documentazione è stato individuato quale strumento di supporto tecnico scientifico anche per l'Osservatorio contro la pedofilia.

Il modello operativo che disegna l'attività del nuovo Osservatorio e la costituzione della banca dati si sviluppa secondo tre fasi di lavoro principali:

- reperimento dei dati;
- elaborazione dei dati ottenuti;
- confronto con gli operatori e con coloro che si occupano a diverso titolo e con diverse professionalità del fenomeno.

A questo proposito è importante segnalare che nel dicembre 2007, i protocolli d'intesa per la creazione della banca dati sono stati firmati dai Ministri delle Politiche per la Famiglia, dell'Interno, della Giustizia e per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione. Sono stati altresì coinvolti gli esperti del Sistema Informativo Interforze (SDI) del Ministero dell'Interno e del Sistema Informativo di gestione dei Registri Penali (ReGe) del Ministero della Giustizia, sotto la supervisione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

Il **Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET**, ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni - provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile - riguardanti siti che diffondono materiale pedopornografico sulla rete INTERNET e su altre reti di comunicazione, nonché i loro gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato. Il Centro, istituito presso il Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, gli elementi informativi e i dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo

restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti. I fornitori delle connessioni alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connessioni alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili alla commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori. Per quanto concerne la creazione di una **black list** di siti pedopornografici (prevista dalla legge n. 38/2006), il Centro nazionale, a seguito del Decreto Interministeriale (Ministero delle comunicazioni e Ministero per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione) 2 gennaio 2007, deve trasmettere la *blacklist* dei siti pedopornografici agli *Internet Service Provider* (ISP), affinché questi ne inibiscano la navigazione entro tempi stabiliti.

E' da segnalare, inoltre, che è stato siglato un **accordo di partenariato per la fornitura di tecnologie all'avanguardia tra Polizia e Telecom**. Attraverso il suddetto accordo vengono assicurati alla Polizia Postale più strumenti tecnologici e viene semplificata la cooperazione internazionale.

Nell'intero decennio che va dal 1998 al 2007 sono stati monitorati più di 260mila siti web, attività che ha portato alla denuncia di 3.676 persone in stato di libertà e 182 indagati sottoposti a provvedimenti restrittivi. Le perquisizioni realizzate sono state 3.449, mentre i siti web attestati e oscurati in Italia 164. Escludendo il 1998, anno dell'entrata in vigore della legge, nel 1999 i siti web monitorati erano stati 6.168, per poi salire progressivamente ai circa 15mila del 2000, ai circa 24mila del 2001 e del 2002 e ai 50mila del 2003. L'anno con il maggior numero di siti monitorati è stato il 2005 con 59mila siti web presi in esame a cui sono corrisposte 550 perquisizioni, 471 persone denunciate in stato di libertà e 21 indagati sottoposti a provvedimenti restrittivi.

Il 18 giugno 2007 è stato inoltre firmato uno specifico protocollo d'intesa tra **Polizia e Telefono azzurro** per potenziare la collaborazione nell'opera di prevenzione e contrasto della pedopornografia on line. In particolare, l'accordo prevede la realizzazione congiunta di campagne informative e di sensibilizzazione, corsi di formazione per gli operatori e un database in cui far convergere tutte le segnalazioni relative a siti e servizi Internet con contenuti pedo-pornografici, illegali o comunque inadatti ai minori raccolte da Telefono Azzurro attraverso la **hotline "Hot114"**. Il progetto Hot114, nato

nell'ambito del programma Safer Internet promosso dalla Commissione Europea, è stato avviato il 1 aprile 2005 e mette a disposizione di chi naviga in Internet un servizio (accessibile sia tramite Internet che da telefonia fissa) che consente, 24 ore su 24 e in modo anonimo, di segnalare contenuti pedopornografici o potenzialmente pericolosi per bambini e adolescenti, per contrastarne la diffusione e limitarne l'accessibilità in rete. L'hotline italiana fa anche parte del **network internazionale "Inhope"**, cofinanziato dalla Commissione europea, che promuove attualmente la cooperazione tra 28 hotline di tutto il mondo. In 2 anni di attività la hotline ha ricevuto, infatti, oltre **mille segnalazioni**, di cui il **59,4%** relative al web, il **20%** alla posta elettronica, il **14,2%** al file-sharing e il **5,5%** alle chat - line, mentre l'**attività investigativa della Polizia** ha portato negli ultimi sei anni alla chiusura di **155** siti web pedofili in Italia e alla segnalazione di **10.366** siti analoghi all'estero. Dati che vanno ad aggiungersi alle **3.326** perquisizioni e ai **185** arresti per pedofilia on line, oltre alla costante attività di monitoraggio.

In base all'accordo, le segnalazioni confluiscono al **Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia su Internet**.

Inoltre, il 2 luglio 2008 è stata sottoscritto un accordo tra il Servizio della Polizia Postale e la ONG "Save the Children" per la costituzione di un network di esperti a supporto dell'attività di analisi del materiale pedopornografico veicolato in internet, con finalità d'individuazione dei minori vittime.

La Onlus Telefono Azzurro, invece, collabora con la Polizia Postale nell'attuazione di **progetti di sensibilizzazione** degli utenti e **progetti di formazione** congiunta in tema di contrasto alla pedopornografia. **Progetto EDEN** (Educazione Didattica per la E-Navigation), cui il Servizio Polizia Postale partecipa in partnership con il CNR, "Telefono Azzurro", "Save the Children", nel quadro del programma "Safer Internet" finanziato dalla Commissione Europea. Il progetto EDEN ha quali obiettivi la promozione della partecipazione diretta di bambini, bambine e adolescenti nella definizione e realizzazione di progetti contro l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale. Questo consiste nella creazione di un sito per gli istituti scolastici in cui gli alunni, sotto la guida dei docenti, pubblicano gli elaborati multimediali da loro preparati sulla "navigazione sicura", da condividere con gli utenti della rete. Il progetto nasce dal desiderio di stimolare un uso più responsabile dei mezzi che consentono di navigare e comunicare nel cyberspazio, di cui i computer ed i telefonini ne sono un classico esempio.

Il **Ministro delle comunicazioni**, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della Pubblica Amministrazione, ha approvato il **decreto 8 gennaio 2007 (pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2007, n. 23)** mediante il quale sono stati individuati i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connessioni alla rete Internet devono utilizzare al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito dall'art. 14 bis della legge 269/1998, come modificato dalla legge 38/2006. A tali soggetti viene imposto di installare gli strumenti di filtraggio in base alle caratteristiche tecniche ed alla gerarchia della porzione di rete da loro amministrata, nonché di informare il Centro sopra indicato ed il Ministero delle comunicazioni dell'avvenuta attivazione degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti del decreto. Il decreto stabilisce inoltre che, ferma restando l'eventuale responsabilità penale dei fornitori di connettività alla rete Internet, le violazioni di cui all'art. 14 quater della legge 269/1998 come modificata dalla legge

38/2006, sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro da parte degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

All'interno del piano messo in atto per la tutela dei minori, iniziato con la firma del suddetto decreto ministeriale, rientrava una campagna di sensibilizzazione promossa dal Ministero delle Comunicazioni con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio, rivolta ai genitori con figli di età compresa tra i 9 e i 14 anni, il cui concetto creativo è "Il miglior modo per aiutare tuo figlio a non fare un uso sbagliato delle tecnologie, è conoscerle". La campagna, articolata in due periodi: giugno-luglio e settembre 2007, è stata condotta sulle principali emittenti radiotelevisive nazionali, sui giornali e sui principali portali internet. In particolare, è stato prodotto uno spot TV da 30 secondi, rivolto a genitori e ragazzi, sulla necessità di condividere l'esperienza della navigazione in rete e che, in tono amichevole ed ironico, sprona i genitori ad interessarsi al mondo del computer.

Il Ministero delle comunicazioni collabora con Save the Children al **progetto Stop.it**, a fronte anche del decreto già firmato nel settembre 2006, con il quale la ONG era stata individuata quale soggetto partner del Ministero sulle politiche a tutela dei minori. Il progetto Stop-It consta essenzialmente di un sito che offre la possibilità agli utenti di Internet di segnalare:

- la presenza di materiale pedopornografico in rete (siti, pagine web, spazi liberi su portali, ecc.);
- episodi di utilizzo della rete al fine di diffondere e distribuire materiale pedopornografico (chat, newsgroup, e-mail indesiderate, programmi di file sharing, etc.). Stop-It si caratterizza come un canale non-istituzionale, supplementare a quello che viene offerto dalle Forze dell'Ordine.

È utile segnalare a questo proposito che nel Febbraio 2005 il Comitato di Garanzia Internet e Minori presso il Ministero delle comunicazioni ha prodotto e diffuso **Linee guida per le attività delle ONG in materia di monitoraggio di siti pedopornografici** rivolto alle Associazioni coinvolte nel contrasto alla pedopornografia in Internet. Le linee guida prevedono che le organizzazioni che ricevono segnalazioni debbano inviare le segnalazioni alla Polizia "senza verificare in nessun modo il contenuto del sito e senza scaricare il materiale in esso contenuto".

In base a tali linee guida, Stop-It, in accordo con la Polizia, ha definito un nuovo protocollo operativo che ha portato alla riorganizzazione del lavoro svolto sin dal 2002. Stop-It è parte di un progetto internazionale gestito da INHOPE (v. sopra). Le hotline di Inhope, permettono agli utenti di segnalare contenuti ritenuti illegali, che casualmente incontrano navigando su internet. La segnalazione viene fatta principalmente tramite e-mail oppure attraverso un modulo da compilare on-line. Dall'ultimo rapporto relativo al trend delle segnalazioni del network, si evidenzia che tra il settembre 2004 e dicembre 2006 il network delle hotline ha ricevuto **900.000** segnalazioni con un aumento medio nell'ultimo quadriennio del 2006 di **2300** segnalazioni al mese e con una percentuale del 21% sul totale delle segnalazioni, per quanto riguarda la presenza di contenuti illegali.

Fra le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori sull'utilizzo sicuro e responsabile di Internet e dei nuovi media è da segnalare il Safer Internet Day, istituito dalla Commissione europea nel 2004 e giunto, nel 2010, alla VII edizione. L'ultima edizione, contrassegnata dallo slogan "*Posta con la Testa*", si è focalizzata sulla condivisione di informazioni e immagini personali di bambini e ragazzi, specialmente

attraverso i social network. In occasione di tale giornata, la polizia postale, in collaborazione con Microsoft Italia e Save the Children e con il patrocinio del Ministero della Gioventù, ha organizzato due eventi, uno a Milano ed uno a Roma, che hanno permesso agli adolescenti di conoscere meglio la Rete, proteggendosi dalle potenziali insidie. Gli esperti della polizia postale e i responsabili di Microsoft Italia hanno incontrato i ragazzi nelle sedi dell'azienda informatica per far conoscere ai più giovani gli strumenti per un uso sicuro e consapevole di Internet e dei social media. I ragazzi hanno partecipato ad una lezione didattica e divulgativa che ha spiegato loro le opportunità ma anche i tranelli che si celano nel mondo del Web. E' stata poi distribuita una brochure che costituisce una sorta di guida su quali informazioni i ragazzi possono condividere in Rete in tutta sicurezza.

¹In Italia le statistiche disponibili di livello nazionale sulla violenza all'infanzia riguardano essenzialmente i casi segnalati all'autorità giudiziaria penale e civile poiché non esistono, allo stato attuale, statistiche nazionali specifiche sui soggetti minorenni vittime di violenze, maltrattamento e abuso segnalati e seguiti dai servizi sociosanitari territoriali o all'autorità giudiziaria minorile per l'assunzione di provvedimenti civili di tutela. Dati tematici sono invece raccolti attraverso specifiche ricerche *ad hoc* e, sul versante istituzionale, anche da alcune Regioni con proprie rilevazioni o sistemi informativi che registrano i soggetti minorenni seguiti dai servizi sociali. Secondo il CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), al settembre 2006 erano sette le Regioni che stavano sperimentando a livello regionale o zonale una cartella sociale informatizzata, cioè uno strumento informatico atto alla raccolta ed elaborazione dei dati degli utenti, adulti e minorenni, in carico ai servizi sociali (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana); e altre cinque dichiaravano di avere programmato l'avvio della sperimentazione (Lazio, Marche, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta). Alla sperimentazione di questo strumento generale, che permette di mappare la dimensione e le caratteristiche dell'utenza anche minorile che si trova in stato di disagio a cui favore si attivano interventi di sostegno e protezione sociale, si deve poi aggiungere la predisposizione di schede specifiche per la rilevazione in modo specializzato dei casi di bambini e adolescenti vittime di uso sessuale e maltrattamento (ad esempio in Piemonte e in Veneto). Per quanto attiene alle attuali statistiche giudiziarie ufficiali che coprono il livello nazionale, le informazioni sull'andamento dei fenomeni connessi a maltrattamenti, abuso e sfruttamento sessuale provengono da elaborazioni, su flussi provenienti da banche dati che fanno capo al Ministero della giustizia ed al Ministero dell'Interno.

Nelle tabelle contenute nell'[Allegato 3](#) sono consultabili i dati riguardanti l'attività investigativa sulla pedofilia in internet (anni 1998-2007); i procedimenti, gli indagati e le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e accattonaggio; i delitti

¹ Tratto da "Diritti in crescita" terzo - quarto rapporto alle Nazioni unite sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia anno 2009, a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del lavoro e P.S., del Ministero degli affari esteri, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Centro nazionale di documentazione analisi per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Istituto degli Innocenti.

denunciati all'autorità giudiziaria per altre tipologie di reato nei confronti dei minori (prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale con minori, violenza sessuale con minori ed altri).

In risposta alla richiesta del Comitato europeo dei diritti sociali, contenuta nelle Conclusioni 2006, di conoscere se un atto sessuale compiuto con un minore di età compresa tra i 16 ed i 18 anni in cambio di denaro costituisca reato, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 ("Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"), nel modificare il secondo comma dell'art. 600-bis del codice penale, dispone che "chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quindici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164".

La **prostituzione minorile** è un fenomeno estremamente complesso, variegato, difficilmente sondabile ed in continuo cambiamento.

E' intesa essenzialmente come una forma di sfruttamento di minori a fini economici, una condizione che si determina quando uno o più adulti traggono vantaggio economico dall'abuso della propria posizione di dominio o di potere nei confronti di soggetti di età minore. Si parla, dunque, di *sfruttamento sessuale di minore* per denotare la produzione forzata, di servizi di natura sessuale da parte di soggetti in età minore in cambio di una remunerazione.

Dato l'approccio, la distinzione tra offerta di servizi di natura sessuale contraccambiati con denaro o altri benefici materiali e forme di sfruttamento delle prestazioni sessuali di minorenni che si possono sviluppare in ambiti domestici, di vicinato o in collettività di vario genere riconducibili più propriamente alla categoria di abuso sessuale, è quindi evidente. Le due situazioni sono infatti diverse sia dal punto di vista delle relazioni tra adulti e bambini che le contraddistinguono che da quello delle possibilità di intervento, come peraltro sempre più riconosciuto e pertanto disciplinato anche dalla normativa vigente in materia.

Lo sfruttamento sessuale del minore a fini economici e la caratterizzazione dell'attività come lavoro pone in evidenza la dimensione economica della problematica, a cui però ne sono inevitabilmente connesse altre, in particolare di natura più propriamente sociale, culturale e giudiziale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti oltre ad essere una delle forme più drammatiche di violazione della loro integrità fisica e psicologica, e come tale origine di danni fisici e psicologici se non irreversibili, assai gravi, è espressione di una patologia sociale vera e propria: di fatto rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica. L'unica risposta plausibile è un impegno effettivo e concreto, a tutti i livelli, a dare attuazione ai diritti dei minori ad una crescita serena e armoniosa, alla sicurezza e alla protezione. A tale scopo è stata creata presso il Ministero dell'Interno un'importante struttura di monitoraggio e coordinamento: *l'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa*

connessi. L'Osservatorio, istituito con decreto del 18 gennaio 2007, aveva il compito di studiare le misure già esistenti, anche quelle di assistenza e tutela delle vittime, e di formulare pareri e proposte per favorirne il miglioramento. L'Osservatorio, incardinato nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha operato in collaborazione con i rappresentanti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dei Ministeri degli Affari Esteri, della Solidarietà Sociale, della Giustizia e delle Pari Opportunità e operatori delle organizzazioni non governative maggiormente impegnate nel settore dell'assistenza e tutela delle vittime di sfruttamento sessuale. Su richiesta dell'Osservatorio, il Gabinetto del Ministro dell'Interno ha chiesto a ciascuna Prefettura informazioni in merito alla prostituzione e ai delitti connessi, invitando a coglierne i caratteri prevalenti sul relativo territorio e a descrivere i progetti esistenti. Un aspetto importante che emerge dai contributi delle Prefetture, come viene riportato nella Relazione illustrativa sulle attività svolte dall'Osservatorio nel primo semestre 2007, è lo sviluppo in alcune città di qualificati progetti di collaborazione tra istituzioni ed enti di tutela, a dimostrazione che "laddove esiste una sinergia tra i diversi soggetti che, ciascuno a proprio titolo, da anni sono impegnati e con professionalità nel campo della gestione dell'accoglienza, della assistenza, della mediazione culturale e dell'integrazione sociale, l'applicazione delle norme, la lotta allo sfruttamento e l'individuazione di alternative possibili per le vittime che intendono "uscire dal giro" determina risultati concreti". La Relazione dell'Osservatorio si è soffermata anche nell'esame della componente minorile dell'universo della prostituzione coatta, sovente connessa alla tratta di esseri umani. A tal proposito sono state individuate alcune priorità di azione atte a qualificare l'azione del governo italiano in questo settore. Si è riconosciuto, pertanto, che la tutela delle giovani vittime deve essere un impegno prioritario e a tal riguardo l'Osservatorio propone di agire su un doppio livello, quello della repressione dei reati e quello della sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso:

- la realizzazione di una campagna informativa diffusa sul fenomeno della prostituzione minorile e sul reato con cui è sanzionata;
- uno specifico impegno delle forze di polizia per la prevenzione e il contrasto del reato di cui all'art. 600 bis c.p., sia nella parte riguardante lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile che per ciò che attiene il reato commesso dal "cliente";
- l'estensione dell' inescusabilità dell'*error aetatis* della vittima (già prevista per la violenza sessuale, relativamente a vittima minore dei 14 anni) ai reati di schiavitù, tratta, prostituzione minorile, sfruttamento sessuale, commessi in danno di minori.
- l'introduzione di una disciplina speciale della prescrizione dei reati di sfruttamento sessuale, tratta, abuso sessuale, prostituzione, commessi in danno di minori, con decorrenza del termine di prescrizione dal compimento della maggiore età da parte della vittima Per questi reati, infatti, il decorso del tempo consente al minore di rielaborare il trauma subito e necessariamente rimosso. La modifica della disciplina della prescrizione si renderebbe poi opportuna anche in ragione della riduzione del termine di prescrizione previsto in generale a seguito della legge 251/2005;

- la previsione della possibilità per il Tribunale di disporre, nei confronti delle persone che risultano pericolose per l'integrità fisica o morale dei minori (art. 4 l. 1423/1956) anche ulteriori misure di prevenzione, quali il divieto di accesso ai luoghi frequentati da minori;
- l'introduzione, quali misure cautelari, del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di imputati per reati di prostituzione minorile, tratta, riduzione in schiavitù in danno di minori, nonché dell'allontanamento dalla casa familiare quando l'imputato sia un familiare della vittima;
- considerare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex articolo 18, comma 7, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, irrilevanti tutte le condanne che sono state emesse qualora riguardino reati commessi durante la minore età.

Dalla Relazione illustrativa sulle attività svolte dall'Osservatorio nel primo trimestre 2007 (unica rilevazione attualmente disponibile) risulta che, nel **2006**, sono state denunciate **340** persone per il reato previsto dall'art. 600 bis Codice penale e **77** nel corso del **primo trimestre del 2007**. I più sfruttati nella prostituzione sono i minorenni stranieri. Dai dati relativi alle segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuati dalle Forze di Polizia, risultano complessivamente **118** vittime di reato di cui all'art. 600 bis per l'anno **2006** e **21** nel **primo trimestre del 2007**. La fascia di età interessata sia per i maschi che per le femmine è quella tra i 15 e i 18 anni e riguarda in particolare giovani rumeni, rumeni Rom e, in percentuale minore, ragazzi provenienti dal Nord-Africa, dai Balcani e dall'Albania.

Nelle Conclusioni 2006 è contenuta una richiesta del Comitato europeo dei diritti sociali relativa alle misure adottate per aiutare e proteggere i ragazzi di strada ed, in particolar modo, a prevenire l'utilizzo di minori ai fini dell'accattonaggio.

Al riguardo si fa presente che la normativa in materia, rivisitata nel 2003 ed ampiamente illustrata nel precedente rapporto, include l'accattonaggio fra le figure di reato. La legge n. 228/2003, intitolata *"Misure contro la tratta di persone"*, ha modificato gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale con l'obiettivo di stabilire pene certe, sicure e gravi contro le nuove forme di sfruttamento quali la prostituzione, la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento dei minori, l'accattonaggio e tutte le attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata. Per queste figure criminose, la nuova legge ha stabilito un pesante inasprimento della pena prevista, fissata nella reclusione da otto a venti anni, con un aumento da un terzo alla metà della pena da infliggere quando le vittime dei reati siano minori di anni diciotto o per l'ipotesi, attualmente più ricorrente, in cui la riduzione in schiavitù o in servitù sia finalizzata allo sfruttamento della prostituzione oppure al prelievo di organi. Scopo della normativa è altresì quello di provvedere al reintegro, al recupero e al reinserimento sociale delle vittime di tali pratiche, attraverso misure concrete ed efficaci. A tal fine, l'art. 13 della citata legge 228/2003 prevede l'istituzione di un **"Fondo speciale"** per la realizzazione di un programma di assistenza che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e di assistenza per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e di tratta di persone. In ottemperanza alle disposizioni di tale articolo, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, organismo presso il quale è incardinata la *Commissione Interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento*, ha emanato dei bandi per l'attuazione dei progetti destinati alle vittime dei reati sopra citati. La segreteria tecnica della Commissione sopra citata ha pubblicato, nel 2008, una relazione sui progetti di protezione sociale ex art. 18 D.lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione) ed art. 13 legge 228/2003 attuati dal 2000 al 2007. Al 2008 erano stati finanziati 49 programmi di protezione cui hanno effettivamente aderito e partecipato circa 13.517 persone, di cui **938 minori** di anni 18. Per quanto riguarda le persone minorenni, si è potuta riscontrare la seguente distribuzione per annualità: 75 nella prima, 80 nella seconda, 70 nella terza, 118 nella quarta, 139 nella quinta e 266 nella sesta, 190 nella settima. Tali dati evidenziano che i minori oggetto di sfruttamento sessuale sono in netta minoranza rispetto al numero delle persone adulte, ma sono stati in progressivo aumento negli anni fino a maggio/giugno 2006, fenomeno questo in controtendenza rispetto a quello delle adulte che invece sono diminuite di anno in anno. Appare opportuno precisare che i dati sopra indicati riguardano prevalentemente le vittime di sfruttamento sessuale.

Per quanto concerne, invece, lo sfruttamento di minorenni in attività di accattonaggio occorre segnalare che il fenomeno sembra essere in aumento anche a causa degli enormi guadagni che comporta alle famiglie dei minori ma soprattutto alle organizzazioni criminali.

Le Forze di Polizia stimano il ricavo medio in circa 100 euro al giorno per bambino.

La realtà mostra che ai bambini di origine Rom che vengono costretti ad operare in organizzazioni strettamente familiari, si sono aggiunti ormai da anni bambini di origine albanese e rumena che vengono affidati dalle proprie famiglie a vere organizzazioni criminali che si occupano di farli entrare in Italia.

Il fenomeno, data la sua complessa individuazione, è ancora quantitativamente sconosciuto e tra i pochi dati ad oggi disponibili si trovano quelli che riguardano le segnalazioni alle Forze di Polizia relative all'anno 2005. Si contano in Italia 455 segnalazioni per impiego di minori in attività di accattonaggio, di queste, 449 riguardano solo denunce e 6 riguardano arresti.

A livello territoriale si sottolinea che una segnalazione su 5 (20%) riguarda la Regione Lombardia (90 segnalazioni) seguita dalla Puglia con 77 segnalazioni di cui 4 arresti, dalla Sicilia (48) e dal Lazio (42 di cui 2 arresti).

Secondo i dati disponibili, il fenomeno dell'impiego di minori in attività di accattonaggio o quantomeno i casi conosciuti e denunciati risultano in diminuzione. Nel corso del 2004 il numero delle denunce era stato più alto: 540 denunce e 494 persone denunciate (il numero delle persone denunciate non è disponibile per il 2005). Nel 2003 le denunce erano state 570 e 518 le persone denunciate; in pratica nel periodo 2003-2005 il numero delle denunce registra una flessione del 20,2%.

Proprio per ovviare alle difficoltà connesse alla raccolta dei dati e delle informazioni relative alla tratta e allo sfruttamento delle persone, in particolare dei minori, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha di recente messo in atto una serie di iniziative dirette a "mettere a sistema" le risorse e le azioni sviluppate e realizzate da diversi agenti e soggetti che si occupano delle tematiche in discussione.

In primo luogo deve darsi conto di alcune iniziative di partnership intraprese con alcuni progetti realizzati in Italia nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal, e precisamente con il progetto *Osservatorio tratta*, a titolarità di una rete di ONG, e collegata all’azione transnazionale *Headway*. Nell’ambito della partecipazione del Dipartimento a detto ultimo progetto è stata discussa e pianificata la realizzazione di un sistema nazionale ed europeo di monitoraggio sul fenomeno della tratta e sui relativi interventi nonché di un database transnazionale delle organizzazioni che si occupano del problema, al fine di potenziare gli strumenti e le buone prassi dei sistemi per fornire assistenza alle persone trafficate, integrazione sociale e accesso al mondo del lavoro, nel pieno rispetto delle pari opportunità e dei loro diritti umani.

Il progetto si ripropone di costruire nuovi strumenti e sistemi di conoscenza e monitoraggio sulle diverse forme di sfruttamento legate alla tratta, prospettando al contempo strumenti di raccordo tra gli enti di diversa natura e a diversi livelli impegnati nella tutela delle persone trafficate e nel contrasto al fenomeno, al fine di incidere positivamente sulle politiche e gli interventi di settore. Nella macroarea in esame devono poi essere ricordate una serie di attività finalizzate a realizzare una maggiore sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche della tratta.

Con specifico riferimento alla tratta e sfruttamento di minori si deve poi dare conto dell’iniziativa consistita nella collaborazione prestata alla fase finale del progetto biennale

Sviluppo di una metodologia fondata sui diritti del fanciullo, per l’identificazione e il supporto dei minori vittime di tratta, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il programma AGIS, promosso da Save the children Italia. Nell’ambito di tale progetto è stato elaborato un protocollo sull’identificazione e supporto a minori vittime di tratta con l’intento di sviluppare e condividere uno strumento innovativo in grado di incidere sulla capacità di tutti gli *stakeholders* di identificare i minori vittime di tratta e sfruttamento.

I dati ufficiali inerenti le fattispecie di reato relative alla legge 228/2003 “Misure contro la tratta di persone” vengono raccolti, elaborati e diffusi dalla Direzione Nazionale Antimafia e riguardano i casi accertati nelle indagini, considerando oltre al numero di procedimenti pendenti, il numero delle vittime e delle persone indagate; questi dati però, soprattutto a causa un forte “sommerso”, costituiscono solo una piccola parte dei valori che effettivamente interessano il fenomeno della tratta di persone.

Come sottolinea la stessa Direzione Nazionale Antimafia (DNA), è impossibile ad oggi produrre statistiche attendibili o quantomeno accettabili che aiutino a censire un fenomeno così complesso e articolato, in particolar modo si segnala che:

- la marcata eterogeneità delle vittime coinvolge, aspetto questo molto interessante, tutti i Paesi del mondo se si considerano questi come Paesi di origine di transito o di destinazione;
- la particolare evoluzione dei flussi, dovuta alla velocità con cui i trafficanti cambiano o abbandonano le rotte, rende particolarmente difficile anche l’identificazione territoriale del fenomeno;

- la stretta corrispondenza tra vittime e in particolar modo vittime minori e alcuni fenomeni come la prostituzione minorile e la pedopornografia, fa sì che purtroppo un minore può, nel corso della sua vita, essere vittima di più reati in tempi, luoghi e modi diversi;
- la differenziazione delle fattispecie penali disciplinate dagli artt. 600, 601 e 602, permette la possibilità di ipotesi di concorso di reato in capo al medesimo autore;
- le procure più coinvolte sono quelle di area di confine (terrestre o marittimo). I principali punti sono il confine italo - sloveno, le coste adriatiche, tra cui maggiormente quelle pugliesi e quelle siciliane. Si registrano anche episodi d'ingresso per via aerea. La DNA segnala anche come punti di forte attività i grandi centri urbani o le ricche città del Nord in prossimità dei grandi centri urbani oppure le piccole città del Centro la cui economia è fondata principalmente sul turismo e sulla media e piccola industria;
- i flussi migratori illegali provengono principalmente dall'Asia, dal Subcontinente indiano, dall'Africa, dall'Est europeo e dagli stati dell'ex Unione Sovietica.

Dall'entrata in vigore della legge 228/2003, i dati disponibili comprendono il periodo che va dal 7 settembre 2003 al 31 dicembre 2006; prendono in considerazione la "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", la "tratta di persone" e l'"acquisto e alienazione di schiavi" e sono riferiti alle 26 Direzioni distrettuali antimafia.

Nei quaranta mesi considerati si registrano sul territorio nazionale 520 procedimenti penali avviati per la violazione dell'articolo 600 C.P. "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" e nel 12% dei casi si tratta di procedimenti avviati contro autori ignoti. Ai procedimenti avviati corrispondono 1.731 persone indagate (in pratica ad ogni procedimento si associano in media poco più di 3 persone indagate) e 913 vittime di cui 156 minorenni. L'incidenza percentuale delle vittime minorenni risulta molto importante (circa il 17%) anche in relazione ai valori percentuali che caratterizzano le altre tipologie di reato analizzate di seguito. I casi di violazione dell'art. 600 C.P. interessano soprattutto la Direzione distrettuale antimafia di Roma con 160 procedimenti avviati a fronte di 350 indagati e 197 vittime di cui 75 minorenni. In pratica ogni 10 minorenni registrati in Italia come vittime per la fattispecie di reato relativa all'articolo 600 C.P., circa la metà vengono accertati dalla Direzione distrettuale di Roma. Il numero delle vittime minorenni registra un picco importante nel corso del 2004 con 62 casi a fronte dei 263 totali, per un incidenza pari al 23,6%; nel corso del 2005 il numero delle vittime minorenni per "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" scende a 38 casi segnalati e scende ancora nel corso del 2006 fino a 34 casi.

Sempre nello stesso periodo di tempo il numero di procedimenti penali avviati per la violazione dell'articolo 601 C.P. "tratta di persone" sono stati 156 di cui 18 avviati contro autori ignoti. Per questa violazione, ai 156 procedimenti corrispondono 692 persone indagate, 403 vittime di cui 27 minori. Ad ogni provvedimento avviato corrispondono in media 4,4 persone indagate, mentre l'incidenza percentuale delle vittime minorenni sul totale delle vittime è appena il 7%. In questo caso l'analisi temporale permette di apprezzare una leggera diminuzione del numero delle vittime, che passano dalle 124 del 2004 alle 91 del 2006, mentre le vittime minorenni hanno una dimensione che non permette di avanzare ipotesi significative sull'effettivo andamento del fenomeno: 4 casi nel

2004, 20 nel 2005 e 9 nel 2006. Anche in questo caso i casi di violazione interessano soprattutto la Direzione di Roma con 32 procedimenti avviati a fronte di 104 indagati e 35 vittime di cui 2 minorenni. Le Direzioni distrettuali con il più alto numero di minori coinvolti come vittime nella tratta di persone riguarda le direzioni di Bologna e Napoli con 8 casi ciascuna.

Altra violazione attinente alla legge 228/2003 riguarda l'“acquisto e alienazione di schiavi” articolo 602 C.P., sono stati 43 i procedimenti avviati nel corso del periodo considerato a cui corrispondono 201 persone indagate e 56 vittime di cui 5 minorenni. Il fenomeno presenta dimensioni notevolmente ridotte rispetto alle altre due tipologie di violazione e nel corso degli anni presenta un andamento lineare.